

## **TI\_GERICHTE 90.2002.43 vom 21. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2002.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.43)

FR: TI\_GERICHTE 90.2002.43 du 21 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.2002.43 del 21 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani d'utilizzazione - in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT; cfr. inoltre art. 18 cpv. 1 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben definita. L'istituzione di una zona senza destinazione specifica giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua prevista dell'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 - è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che non possono ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica un differimento della pianificazione (DTF 112 Ia 315 consid. 3b; RDAT I-1996 n. 24; Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n. 241a ad art. 28 LALPT; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). 4.2. Nella risposta al ricorso, la divisione della pianificazione spiega che la località della \_\_\_\_\_ costituisce un vasto territorio agricolo, delimitato a monte dalla strada di servizio (D) che conduce ad alcune costruzioni, tra cui l'abitazione dei ricorrenti. L'inclusione di quest'ultima e del terreno immediatamente adiacente alla stessa nella circostante zona agricola deriva dal fatto che quella superficie è inserita in un chiaro contesto agricolo; né, peraltro, a mente della divisione, stante l'obbligo di pianificare, per l'area in oggetto può entrare in linea di conto una qualche altra destinazione prevista dal piano regolatore. Ora, tanto l'esame delle rappresentazioni grafiche quanto il sopralluogo dimostrano la fondatezza della decisione impugnata; questa dev'essere confermata. Poco importa quindi se l'area interessata è inidonea in quanto tale alla coltivazione agricola, conformemente a quanto sostengono i ricorrenti. Come risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole versato agli atti dal funzionari della sezione dell'agricoltura e come

peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, la superficie in oggetto, costituita dal sedime dell'abitazione, dai viali di accesso, piazzali, aiuole ecc., non si presta effettivamente per lo sfruttamento agricolo. Questo elemento di valutazione era però ben noto al Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione dell'area in questione il Governo ha invece fatto astrazione della sua specifica situazione. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o, come si avvera nel caso in esame, una parte di essa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L'inclusione dell'area in oggetto nella zona agricola rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione di tali principi. La soluzione impugnata è inoltre avvalorata dal fatto che non può entrare in esame l'assegnazione della superficie interessata ad un'altra zona di utilizzazione. Non sussistono, infine, motivi per differire la pianificazione della stessa.

5. Gli insorgenti si dolgono in seguito di una violazione del principio di uguaglianza, adducendo che i mapp. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e 316, prossimi al loro e parimenti edificati, non sono stati assegnati alla zona agricola ma al territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile).

5.1. Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare diversamente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

5.2. Nella fattispecie la divisione della pianificazione territoriale spiega, nella risposta, che i testé menzionati fondi si trovano tutti a monte della strada di servizio riservata ai confinanti che delimita chiaramente la zona agricola in località \_\_\_\_\_, diversamente da quello dei ricorrenti, che è posto sotto la stessa.

L'assegnazione del solo mapp. \_\_\_\_\_ alla zona agricola non è pertanto discriminatoria. La spiegazione, verificata in loco dal Tribunale, è convincente e merita tutela. Va altresì rilevato che, conformemente all'obbligo di pianificare (cfr. consid. 4.1.), l'attribuzione delle proprietà appena citate al territorio genericamente indicato come fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile) può essere ammessa solo a titolo transitorio. In effetti il comprensorio sovrastante la strada di servizio in parola non è ancora stato pianificato ed è ancora assegnato, al pari di altre aree nel comune, al territorio senza destinazione specifica. Nell'ambito dell'approvazione delle varianti di piano regolatore il Governo ha quindi fissato al comune un termine di un anno dalla crescita in giudicato dalla decisione per rimediare all'assenza di pianificazione di quel territorio (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4b, pag. 8; dispositivo n. 5); in quel contesto dovrà essere effettuata anche la collocazione in una precisa zona di utilizzazione di queste proprietà attribuite, per il momento, al territorio fuori zona edificabile.

6. Il ricorso va, dunque, respinto.

7. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

**E. 2**

I ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 800.- (ottocento) . 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ - Divisione della pianificazione territoriale , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Dipartimento delle  
finanze e dell'economia, sezione agricoltura, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato , Residenza governativa, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.